



## Vuoi rottamare la tua macchina? Ecco le regole che devi seguire

**Cosa dice la legge a proposito dei veicoli a motore fuori uso, da rottamare? Fino al 30 giugno 1998, era possibile per il proprietario di un veicolo procedere in proprio alla sua cancellazione dal PRA (con riconsegna di targhe e carta di circolazione) e mantenere il veicolo in circolazione su strade private. Da**

**tale data, radiazione al PRA può essere fatta solamente dai titolari dei centri di raccolta (che gestiscono i veicoli destinati alla demolizione) o dai titolari di concessionarie o automercati (che ritirano veicoli usati con contributo per la demolizione). Un veicolo è classificato fuori uso in questi casi.**

1. Con la consegna a un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del decreto. E', comunque, considerato rifiuto anche prima della consegna al centro di raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA dal proprietario (possibile fino al 30.06.98);

2. Nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore in stato di abbandono rinvenuti da organi pubblici e non reclamati, poiché si concretizza la volontà

di disfarsi del veicolo. E' bene precisare che rientrano nella categoria dei veicoli abbandonati sia quelli non più funzionanti abbandonati per strada, sia quelli lasciati in sosta vietata per più di 60 giorni;

3. A seguito di specifico provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria (nel qual caso si forma l'obbligo di disfarsi del veicolo);

4. In ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono (anche in questo caso è evidente la decisione di disfarsi).

Il veicolo destinato alla demolizione deve essere consegnato dal detentore ad un centro di raccolta, ovvero al concessionario od al gestore della succursale di vendita. Al momento della consegna ad un centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, al detentore viene conse-

gnata un apposito certificato di rottamazione; in caso invece di consegna ad un concessionario od al gestore della succursale di vendita, al detentore viene rilasciato un'apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo; tali documenti sollevano il detentore da ogni responsabilità in ordine alle successive fasi di gestione del rifiuto.

Comportamenti difformi costituiscono illecito e comportano, oltre all'applicazione di sanzioni pecuniarie, l'obbligo accessorio di provvedere a proprie spese all'avvio a demolizione e/o al risarcimento delle spese sostenute per il recupero e lo smaltimento.

In sintesi, per quanto interessa l'automobilista:

1) Ai detentori dei veicoli a motore e dei rimorchi fuori uso che rientrano nelle categorie M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi

al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ecc.) ed N1 (veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa non superiore a 3,5 t.) nel caso di inosservanza degli obblighi di consegna ai centri di raccolta, si applicano le sanzioni amministrative da 1.000 a 5.000 euro;

2) Per i veicoli a motore ed i rimorchi fuori uso esclusi dalle categorie M1 e N1, cioè i veicoli destinati al trasporto di merci aventi massa superiore a 3,5 t. ed i motoveicoli, nel caso in cui non vengano avviati correttamente alla demolizione, si applicheranno le sanzioni da 105 a 620 euro.

Le sanzioni sono di natura amministrativa, eccezion fatta per il caso di esercizio abusivo della attività di gestione dei veicoli fuori uso.

**Alessandro Scarpellini**  
Ispettore Capo  
Polizia Municipale